



Istruzioni operative per l'uso di assistenti IA in Ateneo

Custom GTP, chatbot documentali, connettori e agentic AI

Versione 1.0 del 19/05/2026

Premessa

L'Università degli Studi di Verona promuove un uso dell'intelligenza artificiale consapevole, responsabile, proporzionato e orientato al supporto delle persone, in coerenza con le Linee guida per l'uso dell'Intelligenza Artificiale dell'Ateneo.

Le piattaforme di IA generativa consentono oggi di configurare assistenti, GPT (*trasformatore generativo preaddestrato*) personalizzati, chatbot documentali, tutor disciplinari, assistenti redazionali, strumenti con connettori personali e agenti capaci di svolgere attività operative o semioperative.

Le presenti istruzioni operative adottano pertanto un'impostazione unitaria, fondata non sul nome commerciale dello strumento, bensì sulle sue funzionalità effettive, sul livello di autonomia, sul tipo di accesso ai dati e sulla capacità di produrre effetti.

Il presente testo distingue tre classi di strumenti e definisce un regime autorizzativo proporzionato: nessuna autorizzazione preventiva per gli strumenti di Classe A e di Classe B; autorizzazione per gli strumenti di Classe C solo quando le azioni non siano limitate allo spazio personale dell'utente.

Art. 1 - Finalità e riferimenti

1. Le presenti istruzioni operative disciplinano la creazione, la configurazione, l'uso e la condivisione, all'interno o all'esterno dell'Ateneo, di assistenti basati sull'IA, inclusi strumenti con connettori personali, GPT personalizzati, chatbot documentali e agenti di IA.
2. Le presenti istruzioni operative attuano i principi stabiliti dalle Linee guida per l'uso dell'Intelligenza Artificiale dell'Università degli Studi di Verona, con particolare riferimento alla centralità della persona, alla decisione finale sempre umana, alla trasparenza, alla qualità e al controllo dei risultati, alla protezione dei dati, alla sicurezza, all'equità e alla responsabilità.
3. Restano ferme le disposizioni normative e interne in materia di protezione dei dati personali, riservatezza, diritto d'autore, sicurezza informatica, integrità accademica, trasparenza amministrativa, conservazione documentale e corretto uso delle risorse digitali dell'Ateneo.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le presenti istruzioni operative si applicano a i/le professori/resse ordinari o di prima fascia ex art. 1, d.P.R. 382/1980 e l. n. 240/2010 nonché i professori/resse straordinari ex art. 1, comma 12, l. n. 230/2005, i/le professori/resse associati o di seconda fascia ex art. 1, d.P.R. 382/1980 e l. n.



240/2010; i/le ricercatori/trici a tempo indeterminato ex art. 34, d.P.R. 382/1980 (ruolo ad esaurimento ex art. 1, comma 7, l. n. 230/2005), i/le ricercatori/trici a tempo determinato: - ex art. 24, l. n. 240/2010 (c.d. RTT), - ex art. 24, comma 3, lettera b), l. n. 240/2010, nella formulazione previgente all'art. 14, comma 6-decies, lettera c), l. n. 79/2022 recante la conversione, con modificazioni, del d.l. 36/2022 (c.d. RTDb); ex art. 24, comma 3, lettera a), l. n. 240/2010, nella formulazione previgente all'art. 14, comma 6-decies, lettera c), l. n. 79/2022 recante conversione, con modificazioni, del d.l. 36/2022 (c.d. RTDa), i/le professori/resse a contratto ex art. 23 l. n. 240/2010, i/le professori/resse supplenti ex art. 114 d.P.R. 382/1980; gli/le studiosi/e c.d. senior di cui al regolamento emanato dal Rettore dell'Ateneo con decreto iscritto al nr. 5983/2025 di rep. e nr. 0216909/2025 di prot., i/le professori/resse emeriti/e e professori/resse onorari/e ex art. 111 r.d. 1592/1933, gli/le assegnisti/te di ricerca ex art. 22 l. n. 240/2010 nella formulazione previgente all'art. 14, comma 6-septies, l. n. 79/2022 recante la conversione, con modificazioni, del d.l. n. 36/2022, i/le contrattisti/te di ricerca ex art. 22, l. n. 240/2010; gli/le incaricati/te post-doc ex art. 22-bis, l. n. 240/2010, gli/le incaricati/te di ricerca ex art. 22-ter, l. n. 240/2010, i/le titolari di borsa di ricerca ex art. 18, comma 5, lettera f), l. n. 240/2010, i/le cultori/trici della materia ex art. 70 r.d. 1592/1933; i/le lavoratori/ratrici subordinati/e a tempo indeterminato non rientranti in una delle lettere precedenti; i/le lavoratori/ratrici subordinati/e a tempo determinato, i/le collaboratori/trici coordinati/te e continuativi/ve e i/le titolari di un rapporto ad essi assimilato non rientranti in una delle lettere precedenti; i/le lavoratori/trici autonomi/e ex art. 2222 c.c.; strutture accademiche e amministrative, gruppi di lavoro, commissioni e altri soggetti che operano tramite account istituzionali o nell'ambito di attività riconducibili all'Ateneo.

2. Le disposizioni si applicano agli strumenti configurati, usati o condivisi mediante piattaforme istituzionali, account istituzionali o altri ambienti autorizzati dall'Ateneo, nonché agli strumenti creati per finalità didattiche, scientifiche, amministrative, organizzative o informative collegate alle attività universitarie.

3. Le disposizioni si applicano sia agli strumenti destinati all'uso personale sia a quelli condivisi con altri utenti, con le strutture dell'Ateneo o con soggetti esterni, nei limiti stabiliti dalle presenti istruzioni operative.

Art. 3 - Definizioni

1. Per **assistente basato su intelligenza artificiale** si intende un sistema di IA generativa configurato per supportare uno o più compiti mediante istruzioni, file, basi documentali, impostazioni, connettori, strumenti o altre funzionalità rese disponibili dalla piattaforma.

2. Per **GPT personalizzato o custom GPT** si intende un assistente configurato all'interno di una piattaforma di IA generativa mediante istruzioni, conoscenze, file o impostazioni specifiche, destinato a supportare determinati compiti o gruppi di utenti.

3. Per **chatbot documentale** si intende un assistente progettato per interrogare, sintetizzare o rielaborare una base documentale definita, senza capacità autonome di azione su sistemi esterni.

4. Per **connettore** si intende un meccanismo di integrazione che consente al sistema di IA di accedere a una risorsa digitale esterna, personale o condivisa, secondo limiti funzionali stabiliti dalla piattaforma e dall'Ateneo.



5. Per **connettori personali** in sola lettura si intendono integrazioni che consentono al sistema di IA di consultare esclusivamente, ai fini di supporto informativo o organizzativo, risorse digitali riferite all'utente che li attiva, quali la propria email, il proprio calendario e il proprio spazio cloud personale, senza invio, modifica, cancellazione, condivisione o altra azione dispositiva.
6. Per **agentic AI** si intende un assistente dotato di capacità operative o semi-operative, idoneo a pianificare o svolgere attività multi-step, a usare strumenti, a interagire con sistemi, ad aggiornare contenuti, ad attivare workflow o a generare effetti ulteriori rispetto alla mera risposta testuale.
7. Per **azione** si intende qualunque operazione che produca una modifica, un invio, una cancellazione, una condivisione, un aggiornamento, una comunicazione, una registrazione o un effetto organizzativo su dati, documenti, sistemi, comunicazioni o workflow.
8. Per **spazio personale dell'utente** si intendono le risorse digitali individuali assegnate all'utente e sotto il suo diretto controllo, quali casella personale, calendario personale e cloud personale. Non rientrano nello spazio personale, anche se accessibili dall'utente, caselle funzionali, archivi condivisi, cartelle di gruppo, repository, sistemi amministrativi, piattaforme didattiche o documenti e spazi gestiti congiuntamente da più soggetti.
9. Per **soggetto creatore** si intende la persona o struttura che configura lo strumento; per soggetto responsabile si intende la persona o struttura che ne assume la responsabilità organizzativa, funzionale e d'uso.

Art. 4 - Classificazione degli strumenti

1. Ai fini del presente regolamento, gli strumenti sono classificati sulla base delle funzionalità effettive, indipendentemente dalla denominazione commerciale adottata dal fornitore.
2. **Classe A:** assistenti con connettori personali in sola lettura.
3. **Classe B:** assistenti configurati senza connettori o azioni esterne, quali GPT personalizzati, chatbot documentali, tutor disciplinari e assistenti redazionali.
4. **Classe C:** assistenti o agenti con capacità operative o semioperative (agentic AI), idonei a eseguire azioni, aggiornare contenuti, attivare workflow, interagire con sistemi o generare ulteriori effetti organizzativi.
5. Si applica il regime della classe corrispondente alla funzionalità più incisiva se uno strumento combina funzionalità appartenenti a più classi. In caso di dubbio, il soggetto responsabile deve applicare il criterio di massima cautela o richiedere indicazioni al Team AI (<https://www.univr.it/it/ateneo/team-ai>).

Art. 5 - Principi generali

1. Tutti gli strumenti disciplinati dalle presenti istruzioni operative devono essere progettati, configurati e usati nel rispetto delle Linee guida per l'uso dell'IA dell'Ateneo.



2. L'IA è uno strumento di supporto e non sostituisce le capacità umane, il giudizio critico, la responsabilità scientifica, didattica, amministrativa, organizzativa o decisionale delle persone che la usano.
3. Nessuna decisione rilevante per studenti, personale, utenti o terzi può essere affidata a un sistema di IA. Le decisioni che producono effetti giuridici o incidono in modo significativo sui diritti delle persone richiedono sempre supervisione e validazione umana.
4. Gli output prodotti dagli strumenti di IA devono essere verificati criticamente prima del loro uso, della loro diffusione o del loro inserimento in atti, materiali didattici, prodotti scientifici, comunicazioni o documenti amministrativi.
5. L'uso dell'IA deve essere trasparente, proporzionato alla finalità perseguita e conforme alle regole di Ateneo in materia di dati, sicurezza, riservatezza, integrità accademica e proprietà intellettuale.

Art. 6 - Regime autorizzativo

1. Il regime autorizzativo è determinato dalla classe dello strumento ed è applicato sotto la responsabilità del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 9.
2. Gli strumenti di Classe A non richiedono alcuna autorizzazione preventiva o individuale, a condizione che i connettori siano personali, in sola lettura e già ammessi dall'Ateneo o dalla piattaforma istituzionale in uso. L'utente resta responsabile dell'attivazione, della disattivazione e dell'uso conforme del connettore.
3. Gli strumenti di Classe B non richiedono alcuna autorizzazione preventiva. I GPT personalizzati, i chatbot documentali, i tutor disciplinari e gli assistenti redazionali possono essere creati e usati senza autorizzazione, ferma restando l'osservanza delle presenti disposizioni e, in particolare, delle regole di cui agli articoli 13 e 14 quando lo strumento è condiviso o reso disponibile ad altri utenti.
4. Gli strumenti di Classe C sono soggetti ad autorizzazione preventiva solo quando eseguono o possono eseguire azioni che non si limitano allo spazio personale dell'utente. Rientrano in tale ipotesi, a titolo esemplificativo, azioni su archivi condivisi, caselle funzionali, calendari condivisi, siti istituzionali, repository, piattaforme didattiche, sistemi amministrativi, workflow di struttura, documenti di terzi o comunicazioni verso altri soggetti.
5. Gli strumenti di Classe C che eseguono azioni esclusivamente nello spazio personale dell'utente non richiedono autorizzazione preventiva, purché non producano effetti verso terzi, non modifichino risorse condivise, non attivino workflow organizzativi e non incidano su dati, documenti o sistemi riferibili ad altri soggetti o strutture.
6. L'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva non esonera l'utente, il soggetto creatore o il soggetto responsabile dal rispetto delle Linee guida di Ateneo sull'IA, del presente regolamento e delle ulteriori norme applicabili.
7. Se lo strumento presenta caratteristiche tali da poter incidere significativamente sui diritti delle persone, da comportare il trattamento di dati personali ad alto rischio, da integrare un sistema ad alto rischio o da richiedere valutazioni tecniche, organizzative o privacy specifiche, il soggetto



responsabile deve rivolgersi alle strutture competenti prima dell'attivazione, anche quando la classificazione iniziale non preveda autorizzazione ordinaria.

8. Il Team IA di Ateneo supporta le strutture e gli utenti nella classificazione degli strumenti, nella valutazione dei casi complessi e nell'individuazione delle eventuali misure organizzative, tecniche e documentali necessarie.

Classe	Descrizione	Autorizzazione	Condizioni essenziali
A	Assistenti con connettori personali in sola lettura	Non richiesta	Solo risorse personali; sola lettura; nessun invio, modifica, cancellazione o condivisione.
B	Assistenti senza connettori o azioni esterne	Non richiesta	Per custom GPT e strumenti condivisi: rispetto degli artt. 13 e 14.
C	Assistenti o agenti con capacità operative o semi-operative	Richiesta solo se le azioni non sono limitate allo spazio personale dell'utente	Autorizzazione se vi sono effetti su terzi, risorse condivise, sistemi, workflow o spazi di struttura.

Art. 7 - Regole comuni

1. Il soggetto creatore e il soggetto responsabile devono assicurare che lo strumento abbia finalità chiare, un perimetro d'uso definito, istruzioni coerenti, contenuti caricati leciti e indicazioni comprensibili sui propri limiti.
2. Gli strumenti non devono incoraggiare pratiche contrarie all'integrità accademica, alla correttezza amministrativa, alla riservatezza, alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati o alla proprietà intellettuale.
3. Le risposte, i suggerimenti e le azioni prodotti dagli strumenti non hanno valore autonomo di decisione, di validazione, di certificazione o di fonte ufficiale, salvo espressa previsione istituzionale e comunque sotto responsabilità umana.
4. Ogni utente deve usare lo strumento in modo coerente con le finalità dichiarate, verificare criticamente gli output e non inserire dati o materiali non consentiti ai sensi dell'art. 12.

Art. 8 - Classe A: assistenti con connettori personali in sola lettura

1. Rientrano nella Classe A gli assistenti che, tramite connettori personali in sola lettura, possono consultare esclusivamente le risorse digitali individuali dell'utente che li attiva.
2. Sono ricompresi, nei limiti già ammessi dall'Ateneo, i connettori che consentono la lettura della propria email personale, del proprio calendario personale e l'accesso al proprio spazio cloud personale, senza facoltà di invio, modifica, cancellazione, condivisione o altra azione dispositiva.
3. Gli strumenti di Classe A non richiedono autorizzazione preventiva. L'utente deve tuttavia assicurare che l'uso sia pertinente alle proprie attività istituzionali o organizzative e che non comporti



il trattamento improprio di dati personali, dati di terzi, informazioni riservate o documenti non destinati alla consultazione mediante sistemi di IA.

4. Non rientrano nella Classe A l'accesso a caselle condivise, caselle funzionali, archivi di struttura, cartelle condivise, repository, piattaforme o sistemi contenenti dati di terzi o documentazione istituzionale non personale.

Art. 9 - Classe B: assistenti configurati senza connettori o azioni esterne

1. Rientrano nella Classe B gli assistenti configurati senza connettori e privi della capacità di eseguire azioni esterne, quali GPT personalizzati, chatbot documentali, tutor disciplinari e assistenti redazionali.

2. Gli strumenti di Classe B non richiedono autorizzazione preventiva, anche quando siano configurati da singoli utenti o gruppi di lavoro per finalità didattiche, scientifiche, redazionali, organizzative o informative.

3. I custom GPT e gli altri assistenti di Classe B devono rispettare le regole di cui agli articoli 13 e 14 quando sono condivisi, pubblicati, messi a disposizione di studenti, personale, strutture dell'Ateneo o soggetti esterni.

4. La mancanza di connettori o di azioni esterne non deroga ai divieti di cui all'art. 12.

5. Per quelli condivisi o messi a disposizione di studenti o di soggetti esterni, è raccomandata la comunicazione al Team IA di Ateneo ai fini del censimento degli strumenti e del supporto al loro uso consapevole e conforme alle disposizioni di Ateneo.

Art. 10 - Classe C: assistenti o agenti con capacità operative o semioperative

1. Rientrano nella Classe C gli assistenti o agenti capaci di eseguire azioni, aggiornare contenuti, attivare workflow, interagire con sistemi o generare ulteriori effetti organizzativi.

2. Non richiedono autorizzazione preventiva gli strumenti di Classe C che operano esclusivamente nello spazio personale dell'utente e non producono effetti verso terzi, strutture, risorse condivise o sistemi istituzionali.

3. Richiedono autorizzazione preventiva gli strumenti di Classe C che eseguono o possono eseguire azioni non limitate allo spazio personale dell'utente. L'autorizzazione deve definire almeno finalità, soggetto responsabile delle azioni dell'agente, perimetro funzionale, risorse accessibili, azioni consentite, limiti di autonomia, modalità di supervisione, eventuale tracciamento e misure di sicurezza.

4. Sono in ogni caso da considerare non limitate allo spazio personale dell'utente le azioni che incidono su comunicazioni verso altri soggetti, documenti condivisi, archivi di struttura, sistemi di gestione, procedure amministrative, piattaforme didattiche, siti web istituzionali, banche dati, repository, workflow o decisioni organizzative, **anche quando l'azione sia tecnicamente innescata**



dall'utente. Si considerano comunque eccedenti lo spazio personale le attività che, pur svolte mediante risorse individuali, producono effetti organizzativi o comunicativi verso terzi.

5. Prima dell'attivazione di strumenti di Classe C soggetti ad autorizzazione, il soggetto responsabile deve verificare se siano necessarie ulteriori valutazioni in materia di protezione dei dati, sicurezza, classificazione del rischio, impatto sui diritti fondamentali, proprietà intellettuale o conformità contrattuale.

Art. 11 - Uso negli ambiti istituzionali dell'Ateneo

1. In ambito didattico, gli strumenti disciplinati dal presente regolamento possono essere usati se coerenti con gli obiettivi formativi, con il ruolo del docente e con le Linee guida di Ateneo sull'IA. Quando lo strumento è messo a disposizione di studentesse e studenti, devono essere indicati le finalità, i limiti e le modalità d'uso consentite.

2. In ambito di ricerca, gli strumenti possono supportare la ricerca bibliografica, la revisione linguistica, l'organizzazione di materiali, le analisi esplorative, il codice o altre attività compatibili con le regole scientifiche e contrattuali applicabili. Restano in capo ai ricercatori l'accuratezza, l'originalità, la qualità metodologica e la responsabilità dei contenuti. Un sistema di IA non può essere autore o coautore di prodotti scientifici.

3. In ambito amministrativo e nei lavori di commissione, gli strumenti possono essere usati per supporto redazionale, informativo, documentale o organizzativo. Non possono sostituire il giudizio umano nelle attività deliberative, valutative, istruttorie o decisionali, né rendere completamente automatizzato un procedimento amministrativo.

Art. 12 - Dati e materiali non caricabili

1. In coerenza con le Linee guida per l'uso dell'IA dell'Ateneo, è vietato inserire in sistemi non autorizzati dati personali senza idonea base giuridica, dati appartenenti a categorie particolari, dati sanitari, biometrici, genetici o analoghi, dati di minori, credenziali, informazioni di sicurezza, dati di terzi non pertinenti o non necessari.

2. È altresì vietato caricare informazioni riservate o coperte da segreto, bozze di atti amministrativi sensibili, quesiti d'esame non destinati alla diffusione, dati di ricerca non pubblici, materiali soggetti a Non-Disclosure Agreement, contenuti coperti da diritto d'autore senza titolo idoneo, documenti la cui diffusione possa compromettere brevetti, know-how, segreti industriali o altre forme di tutela e valorizzazione.

3. L'uso di dati anonimi, pubblici o legittimamente accessibili è consentito nei limiti della pertinenza, della necessità, della minimizzazione e della verifica critica degli output.

Art. 13 - Uso del nome, dei segni e dell'identità dell'Ateneo

1. Gli strumenti disciplinati dal presente regolamento non possono essere presentati come strumenti ufficiali dell'Università di Verona, se non espressamente autorizzati dall'Ateneo, **né come sostitutivi di servizi istituzionali.**



2. In assenza di autorizzazione non è consentito usare denominazioni, segni, loghi, grafica, formule istituzionali o altri elementi idonei a ingenerare nell'utente l'impressione che lo strumento rappresenti una posizione ufficiale dell'Ateneo o una funzione istituzionale formalmente attribuita.
3. La responsabilità dello strumento resta in capo al soggetto responsabile che lo ha creato, configurato, promosso o condiviso.

Art. 14 - Trasparenza verso gli utenti

1. Ogni strumento condiviso o messo a disposizione di altri utenti deve indicare chiaramente il soggetto responsabile, la finalità per cui è stato progettato, il perimetro d'uso, i principali limiti e la necessità di verifica critica delle risposte o delle azioni prodotte.
2. Quando lo strumento non è ufficiale, deve essere indicato chiaramente che si tratta di uno strumento personale, di gruppo o di una struttura non rappresentativa di una posizione ufficiale dell'Ateneo.
3. Quando opportuno, lo strumento deve riportare la data dell'ultima revisione delle istruzioni, dei file, delle basi documentali o della configurazione rilevante.
4. Nei casi previsti dalle Linee guida di Ateneo sull'IA, l'uso dell'IA deve essere dichiarato anche nei prodotti didattici, scientifici, amministrativi o comunicativi generati con il supporto dello strumento.

Art. 15 - Monitoraggio, sospensione e gestione delle criticità

1. L'Ateneo, tramite Team AI, può effettuare verifiche sugli strumenti disciplinati dal presente regolamento, con particolare riguardo alla conformità normativa, alla sicurezza, alla protezione dei dati, al rispetto dei limiti funzionali, all'uso del nome dell'Ateneo e alla correttezza delle informazioni fornite agli utenti.
2. In presenza di criticità, uso improprio, rischio per i dati o i sistemi, violazione delle presenti disposizioni o mutamento delle condizioni tecniche della piattaforma, l'Ateneo può disporre misure correttive, limitazioni funzionali, sospensione temporanea, disattivazione dello strumento o revoca dell'autorizzazione, ove prevista.
3. L'utente, il soggetto creatore e il soggetto responsabile sono tenuti a collaborare alle verifiche e a disattivare tempestivamente le funzionalità non conformi, non più necessarie o non più autorizzate.

Art. 16 - Disposizioni finali e aggiornamento

1. Le presenti istruzioni operative sono prescrittive.
2. Il presente regolamento deve essere interpretato in modo costantemente coerente con le Linee guida per l'uso dell'IA dell'Università degli Studi di Verona, che restano il riferimento generale per la disciplina dei sistemi di IA nell'Ateneo.
2. L'Ateneo aggiorna periodicamente il presente regolamento, anche mediante allegati tecnici o indicazioni operative, al fine di adeguarlo all'evoluzione normativa, tecnologica, organizzativa e contrattuale, nonché alle nuove funzionalità rese disponibili dalle piattaforme di IA.



4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le Linee guida di Ateneo sull'IA e le ulteriori disposizioni interne pertinenti.